



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL ... AL 31/12/2027.

**CIG A002115DA6
CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione**

Capitolato d'oneri

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Strumenti di riscossione

Articolo 3 - Decorrenza e durata

Articolo 4 – Valore della concessione

Articolo 5 – Modalità di affidamento

Articolo 6 - Aggio di riscossione e rimborso spese

Articolo 7 - Svolgimento del servizio

Articolo 8 - Obblighi dell'ente

Articolo 9 - Riscossioni

Articolo 10 - Liquidazione del corrispettivo

Articolo 11 - Gestione dei rapporti con l'utenza

Articolo 12 - Personale dipendente del concessionario

Articolo 13 - Banca dati e collegamento telematico

Articolo 14 - Rendicontazione contabile degli incassi

Articolo 15 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione

Articolo 16 - Obblighi del concessionario

Articolo 17 - Responsabilità verso terzi

Articolo 18 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

Articolo 19 - Contestazione dell'inadempimento – Penali

Articolo 20 - Cauzione

Articolo 21 - Divieto di sub-concessione

Articolo 22 - Riservatezza e segreto d'ufficio

Articolo 23 - Decadenza

Articolo 24 - Clausola risolutiva espressa

Articolo 25 - Foro competente

Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 27 - Spese contrattuali

Articolo 28 - Rinvio



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente capitolato riguarda l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate Tributarie ed extra tributarie non riscosse del Comune di Campi Bisenzio, costituite da crediti liquidi ed esigibili antecedenti o successivi all'aggiudicazione del servizio.

2. Sono trasferite al concessionario le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle suddette entrate.

3. Il concessionario è il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo al Comune, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto del contratto stesso.

Articolo 2 - Strumenti di riscossione

1 Il Concessionario dovrà verificare le diverse tipologie di entrata prevedendo l'emissione, a seconda dei casi, di una Richiesta di Pagamento finalizzata alla riscossione ai sensi della L. 160/2019, di un Avviso di Accertamento Esecutivo ovvero di una Ingiunzione Fiscale obbligatoria per tutti gli accertamenti emessi entro il 31.12.2019.

Sulla base dell'attività di analisi, rileverà altresì gli eventuali Accertamenti Esecutivi o le Richieste di Pagamento finalizzate alla riscossione ai sensi della L. 160/2019 già emessi dall'Ente per attivare direttamente le procedure previste dalla L. 160/2019 per la riscossione forzata.

La citata Legge 160/2019 nella sua formulazione letterale esclude le sanzioni amministrative dall'ambito di applicazione dell'accertamento esecutivo, per le quali si continua quindi ad emettere l'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.

2. Tra le attività di riscossione coattiva s'intendono inclusi gli adempimenti della fase cautelare ed esecutiva, finalizzati al recupero del credito.

3. Le attività di riscossione coattiva dovranno essere effettuate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative, vigenti e future, che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, oltre a quanto specificatamente previsto nell'offerta tecnica, nonché da deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi del Comune e dei contribuente/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.

Articolo 3 - Decorrenza e durata

1. Il servizio in oggetto avrà una durata contrattuale di 52 mesi fino al 31/12/2027 o comunque fino a capienza dell'importo aggiudicato.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

Articolo 4 – Valore della concessione

1. Il valore della concessione quale compenso da erogarsi al concessionario stimato in base all'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023, è determinato in euro 135.772,00;
2. Il valore a base di gara su cui effettuare il ribasso, in termini percentuali, è l'aggio riconosciuto sull'importo effettivamente riscosso determinato nella percentuale del 9% (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura), iva esclusa, con possibilità di addebito al contribuente secondo la normativa vigente.

Articolo 5 – Modalità di affidamento

1. L'affidamento della concessione del servizio avviene mediante procedura di affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.
2. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81 in quanto il servizio non si svolge presso le sedi del Comune. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Articolo 6 - Aggio di riscossione e rimborso spese

1. Al concessionario spetterà l'aggio risultante all'atto dell'aggiudicazione, oltre IVA nella misura dovuta, calcolato sull'importo del credito effettivamente riscosso, al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura, con possibilità di addebito al contribuente secondo la normativa vigente.
2. Oltre all'aggio soggetto a ribasso sono previsti anche i seguenti compensi, non soggetti a ribasso:
 - Fisso: 6,00 euro, per ogni pratica affidata, quale creazione e gestione della banca dati a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente.
3. Nelle fasi di riscossione forzata, al contribuente saranno addebitate le spese previste dalle Tabelle - Allegato A e B – di cui al D.M. 14 aprile 2023 recante i rimborsi spettanti al concessionario per l'espletamento delle procedure esecutive; tali rimborsi saranno posti a carico dell'Ente al momento del discarico per inesigibilità o, relativamente alle procedure concorsuali, successivamente all'espletamento delle attività svolte.
4. Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non fosse raggiunto il valore ipotetico della concessione indicato nel presente capitolato poiché si tratta di una mera stima presunta non vincolante l'Ente.
5. Al Concessionario sono altresì riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle somme risultanti infruttuose, solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista - Allegato A e B – di cui al D.M. 14 aprile 2023



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

5. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dall'Allegato A e B – di cui al D.M. 14 aprile 2023 e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.

6. E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto nel presente contratto.

7. Non è riconosciuto alcun rimborso in caso di inesigibilità del credito imputabile al concessionario, caso nel quale si procede ai sensi del successivo articolo 7, lettera i.

8. La spedizione/notifica di atti o comunicazioni al debitore sarà effettuata dal concessionario in nome e per conto dell'Ente nel rispetto delle vigenti disposizioni ed il relativo costo sarà addebitato all'Ente stesso al momento della consegna al postalizzatore/notificatore o all'atto dell'invio a mezzo PEC.

Al destinatario saranno richieste le spese previste dall'art. 2 del D.M. 14 aprile 2023; a ristoro forfetario dei costi di gestione, sarà posta a carico dell'Ente la sola eventuale differenza, Iva compresa, tra le suddette spese effettivamente pagate dal debitore ed il costo sostenuto.

9. Le spese derivanti dalla ripetizione di atti ingiuntivi, cautelari ed esecutivi, qualora essa sia dovuta a errore del concessionario, saranno a totale carico di quest'ultimo.

Articolo 7 - Svolgimento del servizio

1. Il concessionario garantisce l'espletamento delle seguenti attività:

A. Presa in carico, notifica ingiunzione e riscossione:

- i. predisporre, stampare ed inviare per la notifica nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle liste di carico, le ingiunzioni di pagamento, ove necessarie, entro un termine massimo di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico o prima come da risultanza di gara;
- ii. verificare le anagrafiche dei debitori con particolare riguardo alle notifiche non andate a buon fine nonché registrare i relativi aggiornamenti nelle procedure informatiche;
- iii. acquisire in modalità informatizzata gli estremi dell'invio delle ingiunzioni (o degli accertamenti esecutivi), le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione che consentirà l'aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni;
- iv. provvedere alla riscossione coattiva delle somme;

B. Procedure cautelari ed esecutive:

LE PROCEDURE CAUTELARI

- *Il fermo amministrativo*
- *La procedura di iscrizione di ipoteca giudiziale*



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

Saranno riconosciuti al Concessionario a titolo di rimborso per i servizi di consultazione dati PRA € 0,365 oltre Iva per ogni C.F. consultato ed € 0,365 oltre Iva per ogni targa estratta in conformità al nuovo Regolamento di accesso al Sistema Informativo ACI approvato in data 28.10.2022.

LE PROCEDURE ESECUTIVE

- *L'intimazione di pagamento (art. 1, comma 792, L. 160/2019 e art. 50 D.P.R. 602/73)*
- *Il pignoramento di fitti e pigioni e il pignoramento presso terzi (artt. 72 e 72 bis del D.P.R. 602/73)*
- Il Comune garantirà al concessionario l'accesso alle banche dati Sister e Punto Fisco.

Per il tramite del Comune, il Concessionario è inoltre autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria (art. 1, comma 791, lettera a, della L. 160/2019).

C. Sgravi, sospensioni e rimborsi:

- attività di rettifica del carico iniziale, quali la sospensione, lo sgravio totale o parziale, e atti di discarico: in caso di sgravio il concessionario deve cancellare entro 30 giorni le procedure cautelari ed esecutive ai sensi di legge, senza ulteriori oneri per il debitore;
- deve essere data evidenza al Comune di tutte le attività svolte tramite elenchi e flussi informatici;

D. Gestione delle rateizzazioni:

- comunicare al debitore il risultato dell'istruttoria in base a quanto definito per legge o nelle norme regolamentari ed in caso di accettazione trasmettergli il piano di rateazione;
- ogni comunicazione deve contenere le modalità di pagamento ed il riferimento alla norma regolamentare nel caso in cui si decada dal beneficio;
- sospendere, entro 5 giorni, tutti gli atti cautelativi e/o esecutivi previsti dall'iter di riscossione in capo al soggetto a cui è stata accolta la rateizzazione fino a quando rispetta il piano di rateazione;
- attivare in caso di mancato pagamento e di decadenza del beneficio, in base a quanto definito dalle norme regolamentari dell'ente o in mancanza dalle normative nazionali, il procedimento di revoca del piano di rateazione;
- comunicare al debitore la revoca del piano di rateazione ed il residuo importo a debito;
- avviare nuovamente la fase dell'ingiunzione fiscale per il credito rimanente;
- comunicare all'ente con cadenza trimestrale un riepilogo distinto per ufficio che ha emesso la lista di carico e per tipologia di entrata che deve contenere l'indicazione dei singoli provvedimenti di rateazione, i dati identificativi e lo stato della riscossione;

▶▶▶



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

E. Redazione, stampa e notificazione nelle forme di rito dei provvedimenti cautelari ed esecutivi, secondo la tempistica e le modalità stabilite dalla normativa e dal presente capitolato;

F. Attività di contenzioso in capo all'affidatario:

Il Concessionario tutelerà davanti alle Corti di Giustizia Tributaria o al G.O i crediti dell'Ente e, per le contestazioni relative ai requisiti e/o vizi formali dell'atto dallo stesso emesso, il contenzioso è da esso gestito in modo autonomo nei primi due gradi di giudizio provvedendo, anche con conferimento di incarico a professionisti abilitati al patrocinio legale, i) allo studio dell'atto introduttivo dell'opposizione, ii) alla verifica dell'iscrizione a ruolo del contenzioso, iii) alla predisposizione ed al deposito dell'atto di costituzione in giudizio contenente le difese relative alle contestazioni ad essa riconducibili nonché iv) alla partecipazione alle udienze.

Le contestazioni riferibili agli atti o ai regolamenti emessi dall'Ente, saranno gestiti con autonoma costituzione in giudizio, anche a seguito della richiesta di integrazione del contraddittorio; in caso di mancata costituzione, il Concessionario si riserverà di intervenire in giudizio evidenziando la propria estraneità.

Spese di giudizio

Per le attività afferenti alla gestione del contenzioso, spetterà al concessionario il solo rimborso delle spese legali sostenute in applicazione dei parametri previsti dall'art. 7 del Decreto Ministero Finanze del 14 aprile 2023.

Qualora il concessionario fosse obbligato a corrispondere, anche solidalmente, somme di qualsiasi natura derivanti e/o riferibili a contestazioni in merito ad atti o regolamenti emessi dall'Ente, garantiremo la pronta ripetizione di tali somme.

La gestione delle procedure concorsuali

In caso di debitori soggetti a procedure concorsuali sorte antecedentemente o durante la gestione della pratica, nell'ottica di garantire un efficiente servizio ai clienti, il concessionario dovrà intervenire nella procedura, anche a mezzo di studi legali convenzionati, presentando domanda di ammissione al passivo dei crediti e seguendo l'evoluzione della procedura. Saranno addebitate all'Ente le sole spese previste dal D.M. 14 aprile 2023, tabella B.

G. Redazione di rendiconto mensile completo delle informazioni relative alle riscossioni eseguite e in corso di esecuzione, nonché delle posizioni di difficile esigibilità e inesigibilità, distinto per tipologia di entrata.

H. Procedure concorsuali

- i. il Concessionario quando abbia notizia attraverso la continua consultazione di pubblici archivi o su segnalazione del Comune dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione a carico di un debitore, adotta tutte le attività necessarie per la migliore tutela del credito e ne fornisce tempestiva informazione all'ufficio comunale che ha emesso la lista di carico;



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

- ii. salva diversa comunicazione del Comune, è tenuto al compimento delle attività previste dalla legge fallimentare e consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti necessari nel corso delle procedure, presso gli organi competenti nel rispetto dei relativi termini di legge; la fase di recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio nell'ambito delle procedure concorsuali deve essere tracciata nel sistema informativo;
- iii. in qualsiasi fase della riscossione il Concessionario deve monitorare le posizioni contributive a rischio anche secondo i parametri concordati con l'Ente, per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione;

I. Discarico per inesigibilità

- i. ai fini del discarico delle quote affidate in riscossione, per ogni lista di carico consegnata entro il primo semestre di ogni anno, il Concessionario è tenuto a predisporre e trasmettere al Comune, anche in via telematica, la comunicazione di inesigibilità entro il 30/6 del terzo anno successivo all'anno di consegna della lista mentre per ogni lista consegnata entro il secondo semestre di ogni anno, il Concessionario è tenuto a predisporre e trasmettere al Comune la comunicazione di inesigibilità entro il 31/12 del terzo anno successivo di consegna della lista;
- ii. equivalente ma distinta comunicazione di inesigibilità è trasmessa se, alla scadenza del suddetto termine, le quote interessate da procedure cautelari e/o esecutive avviate, da contenzioso pendente, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte ovvero da rateizzazioni in corso o accordi di ristrutturazione non conclusi; in tal caso la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata, con successiva specifica comunicazione d'inesigibilità entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso, ove il credito non sia stato integralmente riscosso;
- iii. per ogni quota ritenuta inesigibile il Concessionario deve produrre adeguata documentazione comprovante l'inesigibilità del credito e volta ad esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le indagini svolte ed a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito, oltre a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento delle suddette procedure;
- iv. ai fini del controllo delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse l'ente farà riferimento in particolare alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 e s.m.i. e comunque alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;

Articolo 8 - Obblighi dell'ente

1. L'ente consegna al concessionario, in formato cartaceo o digitale, i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, completi dei dati anagrafici dei debitori.
2. Gli elenchi dei contribuenti conterranno gli elementi necessari per la corretta gestione della riscossione. Il computo aggiornato degli interessi, nel caso questi siano dovuti, sarà effettuato dal concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e dettagliato negli atti notificati al debitore, a garanzia di quest'ultimo.
3. L'Ente si impegna ad affidare per il recupero solo crediti liquidi, certi ed esigibili e fornisce ogni informazione utile al recupero del credito e si impegna a fornire notizie e dati necessari o anche solo utili all'espletamento del servizio.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

Articolo 9 – Riscossioni

1. Fermo restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori, dovranno affluire su specifico conto corrente intestato al Comune al quale il Concessionario avrà l'accesso telematico per la visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

Articolo 10 - Liquidazione del corrispettivo

1. L'ente concedente si impegna a liquidare quanto spettante al concessionario entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo.

2. La fattura, elaborata in formato elettronico, riporterà sinteticamente l'indicazione dell'aggio di riscossione, e delle spese rimborsabili anticipate dal concessionario distinte per tipologia di entrata.

3. Unitamente alla fattura, il concessionario trasmetterà il rendiconto analitico delle voci fatturate. Detto documento dovrà consentire, in modo chiaro e in dettaglio, il controllo delle partite rimosse con distinzione della tipologia di entrata e della lista di carico a cui si riferisce, delle sanzioni, degli interessi ed eventuali somme addebitate al contribuente. Il rendiconto dovrà richiamare gli estremi della fattura cui è riferito.

Articolo 11 - Gestione dei rapporti con l'utenza

1. Il concessionario dovrà attivare un servizio di Call Center dalle 8.30 alle 18, rete fissa 800-090-337 gratuito (rete Mobile 0283591707), a seconda dell'esigenza verrà messa a disposizione un contatto mail al quale rivolgersi.
2. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione, qualora richiesto, lo sportello virtuale, l'attività consisterà nel ricevere i contribuenti tramite una piattaforma di videoconferenza.
3. Il contribuente potrà avere la possibilità di consultare la propria posizione e inviare istanze accedendo al link: www.areasriscossioni.it/AreaContribuenti inserendo C.F/ P.IVA e numero documento, attivando qualora fosse necessario una chat virtuale.
4. Qualora si rendesse necessario, il Concessionario in accordo con l'Ente attiverà uno sportello fisico su appuntamento all'interno della Sede Comunale.

Articolo 12 - Personale dipendente del concessionario

1. Il concessionario dedicherà al servizio i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e sollecito adempimento delle obbligazioni assunte.

2. Il concessionario impiegherà personale in possesso dei requisiti professionali idonei alle mansioni da svolgere, adeguatamente inquadrato nel rispetto dei CCNL di riferimento e dotato delle coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

3. Il personale impiegato dal concessionario sarà ad esclusivo carico di quest'ultimo ed il concedente non assumerà alcuna responsabilità in ordine ai relativi rapporti giuridici ed economici.

4. Il concessionario sarà tenuto a garantire, a fronte della particolare delicatezza del servizio affidato, la professionalità del personale in servizio, la sua riservatezza ed affidabilità, nonché la cortesia e la capacità di evadere le richieste dei cittadini con la maggior sollecitudine possibile, nel rispetto dello standard qualitativo stabilito.

5. Tutto il personale addetto al servizio deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione adottato con DPR del 16.04.2013 n. 62 e s.m.i.

6. L'elenco nominativo del personale addetto, completo delle corrispondenti qualifiche e mansioni, sarà trasmesso all'ente concedente prima dell'attivazione del servizio e sarà tempestivamente aggiornato.

Articolo 13 - Banca dati e collegamento telematico

1. Il concessionario, sulla base degli elementi forniti dal concedente e di ogni altro dato utile acquisito autonomamente, costituirà una banca dati digitalizzata delle posizioni debitorie assegnate. Detta banca dati sarà gestita con software dedicato, liberamente accessibile dal concedente, senza che questi sia tenuto a versare alcun corrispettivo per la licenza d'uso.

2. Il concessionario consentirà l'accesso alla suddetta banca dati per la verifica di ogni dettaglio concernente le fasi procedurali poste in essere nei confronti del singolo debitore e della relativa documentazione in formato digitale.

3. Lo strumento gestionale fornito dal concessionario dovrà consentire l'elaborazione e l'estrazione di dati e report complessi, tali da agevolare il monitoraggio delle attività di recupero da parte dell'ente affidatario del servizio.

Articolo 14 - Rendicontazione contabile degli incassi

1. Come precisato all'art. 9 gli incassi derivanti dalle attività oggetto della presente proposta confluiranno su di un sottoconto di Tesoreria aperto specificatamente presso il Tesoriere e appositamente dedicato alla riscossione delle entrate oggetto della presente concessione. Il concedente fornirà specifica autorizzazione in sola visualizzazione di tale conto, per consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti (art. 1, comma 790, L. 160/2019).

Articolo 15 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione

1. Il concessionario nominerà un coordinatore delle attività previste dal presente capitolato, con ruolo di referente. Parimenti, l'ente concedente nominerà un referente della riscossione coattiva, dandone formale comunicazione al concessionario.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

2. Il concedente si riserva la facoltà di eseguire, senza alcun preavviso, verifiche e controlli sulla gestione del servizio.

3. Il concessionario dovrà porre a disposizione dell'ente l'intera documentazione relativa alla gestione del servizio ed è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l'ente riterrà di eseguire direttamente o indirettamente, nonché fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.

Articolo 16 - Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione come definito all'articolo 1 del presente capitolato, assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.

2. Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni. Il Concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni in caso di eventuale sostituzione, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.lgs n. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). E' tenuto altresì a designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di legge, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

4. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a variazioni nella normativa. I programmi informatici dovranno, quindi, essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

5. Il Concessionario deve consentire al Comune, da un numero adeguato di postazioni, l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente.

6. Il Concessionario, inoltre, si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati riguardanti i contribuenti del comune con indicazione dello stato della riscossione per le singole posizioni, su supporto informatico compatibile con le indicazioni del Settore Finanziario del Comune, senza al riguardo pretendere alcun rimborso.

7. Il Concessionario deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato d'onori, senza ritardi, nonché curare i rimborsi delle somme versate in eccedenza dai contribuenti, senza che i medesimi possano a tal riguardo vantare pretese nei confronti del Comune.

8. Il Concessionario deve inoltre:

a) conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei contribuenti morosi e gli atti della gestione per i dieci anni successivi all'avvenuta riscossione e trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, detti atti al Comune medesimo al fine di consentire il controllo di merito sull'attività di riscossione;

b) su richiesta dei diversi Settori del Comune competenti fornire, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, degli interessi e competenze maturate in relazione allo stato della riscossione. Resta, ad ogni modo, l'obbligo per il Concessionario di garantire l'accesso esterno da parte del Comune ai dati della contabilità delle riscossioni per la visualizzazione e la stampa delle posizioni debitorie dei contribuenti e dello stato delle procedure cautelari intraprese, con specifica indicazione dei relativi oneri;

c) fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

9. Il Concessionario, ad ogni modo, si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio oggetto del presente capitolato d'onori, con le caratteristiche e con le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune, e a fornire le rendicontazioni con la periodicità fissata dal presente capitolato.

Articolo 17 - Responsabilità verso terzi

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno a persone o cose, anche di natura patrimoniale, causato a terzi nella gestione del servizio e solleva l'ente da ogni responsabilità diretta e indiretta al riguardo.

2. Il concessionario, prima dell'affidamento del servizio, è tenuto a stipulare apposita polizza per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della presente concessione. Il massimale per sinistro riconosciuto dalla compagnia assicuratrice non potrà essere inferiore a 500.000 euro.

Articolo 18 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a consegnare al concedente la documentazione inerente al servizio affidato, preferibilmente in formato digitale aperto, o altrimenti compatibile con gli strumenti in uso presso l'ente. Il concessionario, successivamente alla scadenza contrattuale, è comunque tenuto a mantenere attiva una linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica e un account PEC, nonché a consentire all'ente l'accesso al proprio software per la visualizzazione degli stati di lavorazione, per ventiquattro mesi dalla trasmissione dell'ultima lista di carico.

Articolo 19 - Contestazione dell'inadempimento – Penali

1. Il concedente, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento, contesterà al concessionario le violazioni rilevate della disciplina della concessione con atto formale motivato, assegnandogli un termine per adempiere o, in alternativa, per esporre le proprie controdeduzioni.

2. In caso di accertata responsabilità contrattuale sarà comminata una penale congrua rispetto all'entità dell'inadempimento. La penale potrà essere incassata dall'ente rivalendosi sul compenso dovuto al concessionario o sulla cauzione.

3. L'atto di comminazione della penale è notificato presso il domicilio del concessionario che potrà presentare le proprie contro-deduzioni in merito alla congruità della penale applicata entro trenta giorni. Il concedente, nei successivi trenta giorni, assumerà la propria determinazione definitiva.

4. Il credito inesigibile per causa imputabile al concessionario darà luogo al pagamento da parte di quest'ultimo dell'intero importo spettante al concedente, comprensivo degli interessi calcolati a far data dalla trasmissione della lista di carico, con diritto di rivalsa sulla stessa cauzione, in caso di inadempimento.

Il credito è inesigibile per causa imputabile al concessionario, oltre che nelle ipotesi di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, articolo 19, comma 2, nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto delle formalità previste per la validità della notificazione degli atti;
- b. mancato rispetto dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
- c. mancata presentazione della comunicazione d'inesigibilità entro trentasei mesi dalla presa in consegna della lista di carico;
- d. mancata attivazione e svolgimento delle procedure cautelari ed esecutive sui beni aggredibili del debitore, o degli eredi e aventi causa, salvo dimostrazione, da parte del concessionario, dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;
- e. mancata riscossione dovuta a vizi o irregolarità compiuti dal concessionario nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive.

Articolo 20 - Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti in favore dell'ente, il concessionario è tenuto a prestare una fideiussione pari al dieci per cento del valore dell'offerta per il servizio affidato. Tale cauzione dovrà essere costituita entro la data di stipula della convenzione disciplinante la concessione, nei modi previsti dalla normativa vigente.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

2. In caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, l'ente concedente escuterà la cauzione.

3. La cauzione dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione entro trenta giorni dalla richiesta, pena la risoluzione della concessione per inadempimento e fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. La cauzione sarà svincolata, per il settanta per cento, entro centottanta giorni dalla scadenza della concessione. Il restante trenta per cento sarà svincolato dopo che sia stata verificata la regolarità dell'adempimento del contratto e con la consegna degli archivi digitali derivanti dalle attività affidate.

Articolo 21 - Divieto di sub-concessione

1. Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 è vietata la cessione del contratto.

Articolo 22 – Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Il Concessionario è obbligato a garantire l'assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

2. Il Concessionario è obbligato a far sì che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE 2016/679.

3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

4. Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 23 - Decadenza

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'articolo 13 del D.M. n. 289 del 2000 e precisamente:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onere;
- d) per non aver prestato od adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Articolo 24 – Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- a) Interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) Violazione del divieto di cui all'articolo 22 del presente capitolato;
- c) Rifiuto della documentazione richiesta;
- d) Messa in liquidazione e/o altre procedure concorsuali o altri casi di cessazione dell'attività;
- e) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi.

2. Nel caso di risoluzione, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 25 – Foro competente

1. In presenza di controversie sull'interpretazione e/o esecuzione del contratto, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale e del Foro di Firenze per quanto di competenza.

Articolo 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 27 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato. Il contratto sarà stipulato per scrittura privata.

Articolo 28 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento, intendendosi qui integralmente richiamate, a tutte le norme legislative e regolamentari generali vigenti per quanto applicabili ed in particolare a quelle in materia di concessione di pubblico servizio.